

Torino, li 13.10.2015

Ai soggetti interessati

Prot. n. 8982

**Oggetto:** Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta (gara 55-2015). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

**In merito ai quesiti:**

- 1) l'art. 8, comma n. 3 dello Schema di Convenzione prevede che *l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta;* Tale clausola sembrerebbe non essere in linea con gli artt. 5 e 14 della Delibera ARG/com 164/08 (così detto TIQV) in quanto non specifica che il termine di rettifica e di eventuale accredito, relativo ad una fattura già pagata, deve essere non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della relativa richiesta scritta inviata dal cliente. Si chiede quindi di voler precisare che: a) i tempi relativi alla procedura di contestazione della fattura, e di conseguente modifica ed invio al cliente della stessa, saranno quelli previsti dal TIQV b) il fornitore non sarà tenuto al pagamento della penale qualora agisca nel rispetto dei termini di cui alla citata normativa.
- 2) Lo stesso articolo, comma n. 8, prevede che *“(...) Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.*”. Si chiede di voler modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la ratio concernente l'istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell'adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara. Per tali ragioni, l'art. 8 appare troppo generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di presunte inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così a ciascun ente contraente un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni.
- 3) L'art. 9, comma n. 1 e 2 dello Schema di Convenzione, prevede che *Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 - 8 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per*

*iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1 - 8 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 9 e 10 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 9 e 10 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Sulla base della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tenuto conto che ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti, si chiede di voler estendere il termine, entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni, in coerenza con i tempi previsti ex lege.*

- 4) *Lo stesso articolo, comma n. 3 prevede che Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Si chiede di modificare tale clausola onde consentire una gestione separata delle penali rispetto al pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore. Qualora ricorrano i presupposti previsti dallo Schema di Convenzione ai fini della applicazione delle penali, le Amministrazioni Contraenti provvederanno ad emettere note di debito nei confronti del fornitore.*
- 5) *Inoltre, l'art. 9, comma n. 4 e 5, prevede che Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 - 8, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 9 e 10 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate. Sulla base dei sopra riportati commi,*

si potrebbe generare qualche dubbio in merito alla misura massima delle penali, in astratto applicabili, sia da ciascuna Amministrazione contrente sia da S.C.R. In tal senso, si chiede di voler confermare che la sommatoria delle penali complessivamente irrogate al fornitore non potrà superare il limite di cui agli artt. 298, comma n. 1, e. 145, commi nn. 3 e 9 del DPR n. 207/2010.

- 6) Si chiede di voler rendere noto l'ammontare, anche approssimativo, presunto per le spese di pubblicazione del bando (previste al punto e. dell'art. 18 del Disciplinare di gara) che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario.
- 7) In merito all'art. 18 dl Disciplinare di gara, punto f., ed all'art. 18 dello Schema di Convenzione, chiediamo conferma che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico quale sia, e l'ammontare delle spese contrattuali.
- 8) In relazione al punto l. dell'art. 18 del Disciplinare di gara, nonché al punto h (pag. 4) e all'art. 10 punto 8 (pag. 19) dello Schema di Convenzione, si chiede cortesemente di conoscere i massimali minimi previsti per la garanzia RCT/O.
- 9) L'art. 10, comma n. 14 del Capitolato Tecnico prevede che *Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2015.* Rispetto a quanto appena riportato è doveroso evidenziare che, avendo il Distributore per legge un quinquennio come termine massimo per procedere ad eventuali rettifiche circa i dati dei consumi reali comunicati al Fornitore, ne deriva necessariamente che quest'ultimo non può assicurare che il processo di fatturazione sia completato entro il 31.03.2015.
- 10) Chiediamo cortesemente di poter visionare lo Schema di Ordinativo di fornitura, richiamato all'art. 5 del Capitolato Tecnico e all'art. 15 dello Schema di Convenzione.
- 11) Si chiede di poter conoscere fin d'ora se tutti i Vostri POD, attualmente, sono serviti da un fornitore del mercato libero.

**Si precisa quanto segue:**

- 1) La previsione della penale citata deve essere letta in relazione alla specifica obbligazione del fornitore contenuta nell'art. 10 comma 11 del Capitolato Tecnico, in base al quale "Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni nell'Ordinativo di Fornitura, e cioè:

a) una fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni

b) fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo."

In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni, queste ultime avranno facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di

contestarle per iscritto via fax/e-mail (all'indirizzo del responsabile della fornitura), non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la riemissione nella forma indicata." Nel caso di specie, si è in presenza di una fattura che non può essere pagata dall'amministrazione in quanto emessa dal fornitore in violazione di una specifica clausola contrattuale. Tale previsione "speciale" non può essere ricondotta alla previsione generale contenuta nella citata Delibera dell'Autorità.

- 2) Per "altri tipi di inadempienze" si intendono in ogni caso inadempimenti legati alle specifiche obbligazioni del fornitore indicate nella documentazione di gara e devono essere opportunamente documentate e contestate dalle Amministrazioni al Fornitore nel corso della durata del contratto.
- 3) La Delibera dell'AEEG non può trovare applicazione nell'ambito privatistico in cui ricadono le Parti a seguito della sottoscrizione del Contratto. Nella fattispecie non si tratta di un generico reclamo ma della violazione da parte del Fornitore di specifici obblighi contrattuali ai quali la *lex specialis* di gara ha correlato l'applicazione di penali. Il termine di 5 giorni previsto appare pertanto congruo e utile ad una tempestiva definizione della controversia generata dall'inadempimento contrattuale. Si osserva in ogni caso, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV definiscono unicamente le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.
- 4) Si ritiene di mantenere tale previsione, lasciando la facoltà alle singole Amministrazioni di procedere o meno con la compensazione crediti/debiti.
- 5) Si rinvia a quanto chiaramente esposto all'art. 9 comma 5 e alla Schema di Convenzione secondo il quale "Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate."
- 6) Le spese complessive di pubblicazione saranno computate a seguito della pubblicazione dell'esito di gara pertanto non è possibile rendere noto, in questa fase, l'esatto ammontare.
- 7) Si conferma che la forma contrattuale prevista è la scrittura privata.
- 8) Per adeguata polizza assicurativa si intende una polizza con un massimale di almeno 1 milione di Euro.
- 9) Stante l'obbligo fissato dalla Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'A.E.E.G., si conferma la penale indicata con la clausola di salvezza prevista. I conguagli di cui trattasi riguardano esclusivamente la componente energia delle fatture e non anche quelli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEG, da accise e

tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente.

- 10) Si allega, ai presenti chiarimenti, il modello “Ordinativo di fornitura” con relativo allegato. Si precisa che, a seguito dell’aggiudicazione, il modello allegato sarà oggetto di ridefinizione sulla base delle indicazioni del fornitore aggiudicatario.
- 11) Tutti i soggetti elencati nell’allegato A “Elenco soggetti interessati”, essendo gli attuali Enti aderenti alla Convenzione Energia Elettrica in essere, sono evidentemente serviti da un fornitore del mercato libero.

### **In merito ai quesiti:**

1. Al Disciplinare di gara Art. 18 - Disposizioni varie - è indicato al punto 18.1 che il fornitore ha l’obbligo di “presentare un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione. Il Fornitore, dovrà presentare inoltre, un’adeguata polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore”. Tale disposizione si riscontra anche nello schema di convenzione (Premesse, al punto h. e art. 10 Garanzie). Tale obbligo appare incongruente visto che i servizi oggetto dell’appalto:
  - a) non prevedono prestazione di mano d’opera
  - b) non implicano la presenza del fornitore presso i locali della Stazione Appaltante o delle PA aderenti alla convenzione per la risoluzione o l’intervento di guasti o impedimenti tecnici di qualsiasi natura o genere, essendo gli interventi sul contatore di esclusiva competenza del Distributore e considerata altresì l’obbligatorietà per il fornitore di prestare garanzia nelle forme previste dall’art. 113 D.Lgs. 163/2016 sulla corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stipula della Convenzione (V. art. 10 c.1 dello schema di convenzione).  
Tuttavia, laddove tale obbligo venisse confermato, si richiedono indicazioni sui massimali e/o sulla forma della polizza.
2. Relativamente all’art. 10 del Capitolato - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti, in particolare al punto 10, si richiede di chiarire se il fornitore, nell’esecuzione dei propri obblighi contrattuali verso le Pubbliche Amministrazioni contraenti, relativamente ai consumi reali o stimati comunicati dal Distributore, possa applicare la DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012 65/2012/R/EEL, peraltro citata, nello stesso capitolato, che dispone all’art. 18:  
18.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, l’impresa distributrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto: a) entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto; b) entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi ai punti di

prelievo non già comunicati come tali ai sensi della precedente lettera a). 18.4 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, l'impresa distributrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti punti di prelievo inclusi nel relativo contratto. 18.5 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, l'impresa distributrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui sono registrati nel misuratore, i dati di misura relativi a tutti punti di prelievo inclusi nel relativo contratto. 18.6 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 devono essere quelli stimati dall'impresa distributrice e utilizzati per la fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, con l'indicazione che i dati si riferiscono a valori stimati; in nessun caso possono essere comunicati dati pari a zero in luogo dei valori stimati."

Si chiede cioè conferma che, in assenza del dato reale di consumo possano essere fatturati i consumi stimati determinati dal Distributore o, in assenza, dal fornitore stesso, ovvero se il fornitore debba adottare di volta in volta, nel ciclo di fatturazione delle Amministrazioni contraenti, processi, strumenti e tempistiche differenti da quelle indicate dall'AEEGSI.

3. L'art. 10.14 del Capitolato Tecnico dispone che il "processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2017". Secondo il capitolato il fornitore, per utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, ha comunque facoltà di fatturare i consumi stimati qualora il Distributore non provveda a comunicare i dati di consumo reale entro i tempi previsti da AEEGSI. Pertanto, qualora il Distributore non trasmetta le misure reali entro un tempo congruo per emettere fattura di conguaglio entro il 31/03/2017, si chiede di chiarire come tale circostanza si concilia con la disposizione sopra richiamata.
4. Con riferimento all'Art. 14 del Capitolato, "Penali" ed all'art. 8.8 dello Schema di Convenzione "Penali" è indicato che: "Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura". Si richiede di chiarire con maggiore dettaglio eventi e circostanze che possano causare tale eventuale richiesta da parte degli Enti contraenti. Si richiede altresì di confermare se l'ammontare massimo delle penali applicabili dalle Amministrazioni contraenti e da SCR Piemonte non potrà eccedere, complessivamente, il 10% del valore della fornitura.

**Si precisa quanto segue:**

1. Si conferma l'obbligo di presentare un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione. Per adeguata polizza assicurativa si intende una polizza con un massimale di almeno 1 milione di Euro.

2. Si conferma che potranno essere fatturati i consumi stimati determinati dal Distributore.
3. Si veda risposta al precedente quesito n. 9).
4. Si vedano risposte ai precedenti quesiti n. 2) e 5).

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Stefania CARIA  
*(firmato in originale)*

SCR